

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE PHILI'A

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAGUSA RG VIA ALDO LICITRA 9

Numero REA: RG - 131774

Codice fiscale: 01594100883

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-10-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al fascicolo n.23313	
	STATUTO	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE -	
	È costituita tra i comparenti una SOCIETÀ COOPERATIVA DI LAVO-	
	RO e/o tra professionisti con la denominazione "Cooperativa	
	Sociale Phili'a".	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti opera-	
	tivi sia del resto d'Italia che nel territorio Comunitario.	
	ART. 2 - SEDE - La società ha sede in Ragusa.	
	ART. 3 - DURATA - La durata della società è fissata fino al 31	
	dicembre 2050.	
	ART. 4 - OGGETTO SOCIALE -	
	La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e perse-	
	gue l'interesse generale della comunità alla promozione umana	
	ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di servizi	
	socio-sanitari ed educativi (art.1 legge 381/91, lettera a).	
	La società intende operare sia nel settore della gestione di	
	servizi socio-sanitari ed educativi che nello svolgimento di	
	attività diverse quali servizi finalizzati all'inserimento la-	
	vorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art.11lett. b)	
	della Legge 381/91 mediante lo svolgimento coordinato di atti-	
	vità di cui ai punti a) e b) dell'art.1 della legge 381/91, da	
	realizzarsi anche attraverso convenzioni con Enti locali (co-	
	muni, Comunità Montane, Provincia, Regione, Aziende Sanitarie	

	Locali), con enti pubblici morali e privati, Amministrazioni	
	statali e non, con associazioni ed aziende private ed a parte-	
	cipazione pubblica e si propone di svolgere attività di servi-	
	zi socialmente utili e di rilevanza e solidarietà sociale.	
	Tutto ciò attraverso:	
	1) la prestazione dell'assistenza e cura in qualsiasi forma	
	e genere agli anziani, agli emarginati, ai portatori di handi-	
	cap, ai tossicodipendenti, ai malati terminali, ai nuclei fa-	
	miliari in stato di bisogno, agli stranieri, ai giovani ed in	
	genere a tutti coloro che si trovano in particolari situazioni	
	di disagio sociale, sia a domicilio che presso ospedali, case	
	di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura; strutture	
	per accoglienza per adulti immigrati e richiedenti asilo poli-	
	tico sia per minori stranieri non accompagnati; lo svolgimento	
	di servizi di manutenzione impianti, di manutenzione di verde	
	pubblico e scerbatura, di manutenzione e servizi di pulizia in	
	genere, nonché la gestione di aree di parcheggio a pagamento	
	nei centri urbani.	
	La Cooperativa realizzerà la integrazione e il coordinamento	
	delle attività previste nel presente punto al fine di soddi-	
	sfare le finalità della Legge 381/91 e delle circolari espli-	
	cative per quanto concerne le cooperative sociali che si pro-	
	pongono gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) della citata	
	Legge. L'organo amministrativo curerà la separazione della ge-	
	stione delle attività ricadenti nella lettera a) da quelle ri-	

	cadenti nella lettere b) della cu citata legge; in particolare	
	curerà l'organizzazione amministrativa della cooperativa so-	
	ciale in modo da consentire la netta separazione delle gestio-	
	ni relative alle attività esercitate ai fini della corretta	
	applicazione delle agevolazioni concesse dalla norma vigente;	
	2) l'istituzione del servizio di assistenza medica ed infer-	
	mieristica, ambulatoriale e domiciliare;	
	3) la realizzazione di tutte quelle iniziative ed attività che	
	consentano l'integrazione nella vita sociale ed economica dei	
	soggetti anziani, emarginati, extracomunitari, portatori di	
	handicap e soggetti affetti da disabilità psichica;	
	4) la difesa e la valorizzazione delle tradizioni artigianali,	
	gastronomiche, mediante l'utilizzo della conoscenza e della	
	esperienza delle persone anziane, affidando ad esse le giovani	
	leve del lavoro in cerca di sbocchi occupazionali ed anche me-	
	diate la creazione di appositi siti web;	
	5) l'organizzazione di gite, viaggi, soggiorni in località tu-	
	ristiche e termali;	
	6) la realizzazione di un centro attrezzato con sala di lettu-	
	ra, sala riunioni, sala giochi e somministrazione di pasti	
	caldi;	
	7) la stipula di convenzioni con personale specializzato ove	
	non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi	
	funzionali della società;	
	8) l'istituzione e la gestione di asili nido, case albergo,	

	servizi socio-piscopedagogici e socio assistenziali, centri
	per la prevenzione e la terapia delle tossicodipendenze anche
	attraverso centri agrituristici, campeggi, strutture balneari
	e villaggi turistici, turismo sociale, turismo rurale, turismo
	culturale, agricoltura sociale;
	9) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecno-
	logica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali
	di centri di riabilitazione per handicappati ed anziani, il
	coordinamento l'istituzione e la gestione di centri di orien-
	tamento e di addestramento professionale;
	10) la gestione di mense scolastiche e sociali;
	11) la fruizione, conservazione e gestione di beni culturali
	(chiese, musei, teatri, monumenti e zone archeologiche) di
	proprietà di privati, enti locali (Regioni, Province, Comuni),
	università ed enti ecclesiastici, finalizzati alla realizza-
	zione di iniziative, quali biglietteria, guardaroba, informa-
	zione turistica, catalogazione, distribuzione, riproduzione di
	materiale bibliotecario, archivistico, multimediale;
	12) la progettazione e la realizzazione di iniziative finan-
	ziate dal fondo Sociale Europeo;
	13) l'istituzione e la gestione di call center e phone center
	per cittadini comunitari ed extracomunitari;
	14) l'istituzione e la gestione di un centro disbrigo prati-
	che. La cooperativa può promuovere inoltre l'istruzione coope-
	rativistica e professionale anche mediante l'istituzione di

6 di 23

	scelta di tutte le attività che si mostrino utili al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali, l'adesione a Consorzi tra coope-	
	rative aventi finalità analoghe nonché l'adesione a Federazio-	
	ni e Associazioni.	
	Per il conseguimento dei fini di cui sopra la cooperativa può	
	compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario,	
	mobiliare ed immobiliare, utili e necessarie al raggiungimento	
	degli scopi sociali; può quindi usufruire di contributi, fi-	
	nanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere,	
	statali, regionali e comunitarie e di ogni altro ente. Può i-	
	noltre accettare lasciti e donazioni.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico,	
	qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati,	
	nonche compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobi-	
	liare e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione	
	degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richie-	
	dere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale,	
	comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere ac-	
	cordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire	
	a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi	
	prefissati.	
	La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed or-	
	ganismi economici o finanziari, diretti a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività	

	previdenziali, assistenziali e mutualistiche.	
	La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperati-	
	vo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.	
	La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento del-	
	la società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e	
	di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusi-	
	vamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari pri-	
	vi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori	
	qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.	
	La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività diretta-	
	mente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	Per la realizzazione e fornitura della progettazione di tutte	
	le opere menzionate in oggetto, realizzazione e forniture di	
	studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, di-	
	rezione lavori, valutazioni di congruità tecnico economica e	
	studi di impatto ambientale, dell'impatto sulla salute e sani-	
	tà in relazione a quanto in oggetto, la società si avvarrà an-	
	che della collaborazione di professionisti esterni. In ogni	
	caso tutte le attività di cui sopra, per lo svolgimento delle	
	quali sia necessaria l'iscrizione in un determinato albo o il	
	possesso di determinati requisiti, anche statutari, potranno	
	essere svolte solo a mezzo di professionisti in possesso di	
	titoli e/o competenze specifiche necessarie. La società coope-	

9 di 23

	attività della cooperativa.	
	La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza di-	
	ritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad	
	investitori qualificati, ai sensi dell'art.2526 del Codice Ci-	
	vile.	
	ART. 6) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati	
	ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza;	
	b) precisazione della effettiva attività di lavoro;	
	c) il valore della quota che si propone di sottoscrivere il	
	cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà supe-	
	rare il limite massimo fissato dall'art.2525 cod.civ.;	
	d) versamento del sovrapprezzo, ove previsto;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regola-	
	menti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi	
	Sociali, nonché in quale categoria intende essere inserito.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti e	
	l'inesistenza di cause di incompatibilità delibera sulla do-	
	manda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà	
	annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammes-	
	so siano stati effettuati i versamenti richiesti.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	

	diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione	
	potrà essere nuovamente deliberata.	
	ART.7) Tutti i soci sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal successivo art. 18;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deli-	
	berazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	c) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea	
	dei soci ai sensi dell'articolo 2528 Cod.Civ..	
	ART.8) È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamen-	
	te ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono	
	identici scopi sociali o che comunque esplichino attività con-	
	corrente, salva specifica autorizzazione dell'assemblea dei	
	soci.	
	ART.9) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione, per causa di morte.	
	ART.10) I soci possono recedere dalla società nei casi previ-	
	sti dalla legge nonché ove abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i mo-	
	tivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legitti-	
	mino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della	
	dichiarazione di recesso.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	

proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero della chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ART.11) La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci che abbiano perso i requisiti richiesti.

ART.12) L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.

b) che, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo.

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità;

d) negli altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

ART.13) Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

	ART.14) I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto	
	il diritto al rimborso di quanto da essi effettivamente versa-	
	to, decurtate le perdite in proporzione alle quote possedute.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spet-	
	tante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere	
	dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilan-	
	cio.	
	In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo in-	
	sindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed	
	i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni	
	dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la	
	corresponsione dei relativi interessi legali.	
	ART.15) In caso di morte del socio il diritto degli eredi al	
	rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura,	
	nella misura e con le modalità previste nel precedente artico-	
	lo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, po-	
	tranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio	
	defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un	

	rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera	
	sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta.	
	ART. 16) Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso	
	nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno	
	devolute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la so-	
	cietà per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre	
	dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della	
	quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato	
	di insolvenza della società.	
	ART. 17) Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci	
	il principio della parità di trattamento.	
	ART.18) Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi	
	di gestione di cui all'art.20;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate del sovrapprezzo	
	e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od e-	
	sclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da	
	eventuali accantonamenti di utili;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttura-	
	zione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo	
	od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi	
	od in previsione di oneri futuri, o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per	

	essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi socia-	
	li.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del	
	valore delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	ART. 19) Il capitale sociale sottoposto in denaro potrà essere	
	versato in più soluzioni e più precisamente:	
	a) Almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini stabiliti dall'organo amministrati-	
	vo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante con-	
	ferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di	
	conferimento si applicano le disposizioni in materia previste	
	dal codice civile.	
	ART. 20) Le quote detenute dai soci non possono essere sotto-	
	poste a pegno o a vincoli, né essere cedute senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi e con le	
	modalità di cui all'art. 2530 c.c..	
	ART. 21) L'esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti	
	e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti	
	con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali	
	nonché redigendo le relazione al bilancio nella quale dovranno	

	essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e	
	statuarsi in conformità con il carattere cooperativo della so-	
	cietà, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente	
	Statuto.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla coper-	
	tura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, ami divisi-	
	bile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita	
	della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai sen-	
	si dell'art. 12 della l. 16/12/1977 n. 904;	
	b) il 3% alla costituzione e all'incremento del fondo mutuali-	
	stico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) a fini mutualistici;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatoti che non	
	potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato.	
	Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo e-	
	rogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in	
	circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due	
	per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle	
	quote da questi ultimi detenute.	

	e) ad aumento gratuito del capitale sociale, nel limite massi-	
	mo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei	
	prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il periodo corri-	
	spondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono	
	stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo ammi-	
	nistrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società	
	con le modalità previste all'art. 2529 c.c..	
	f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
	L'assemblea che approva il bilancio, oltre a determinare la	
	misura, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazio-	
	ne di cui alle lettere c), d) e) ed f), che la totalità degli	
	utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga	
	devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello	
	previsto dalla lettera f).	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa po-	
	trà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato	
	dalla media ponderata delle percentuali relative alle presta-	
	zioni agli apporti effettuati dai soci nella società. Tali	
	prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transa-	
	zioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi prov-	
	visori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta	
	delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentu-	
	ale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi)	

	sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i	
	soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società	
	potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternati-	
	va:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote	
	possedute;	
	3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari,	
	la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere	
	conforme al dettato legislativo.	
	ART. 22) Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo prevede	
	obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina	
	nonostante la non obbligatorietà.	
	ART.23) La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi me-	
	diate avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data della prima e delle eventuale seconda convocazione, che	
	deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmet-	
	tersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con ricevuta di ri-	
	cevimento almeno 8 giorni prima dell'adunanza. La convocazione	
	può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche	
	con altri mezzi (fax, email) sempre che si possa provare che	
	il socio ne abbia avuto ricezione.	

	ART. 24) L'assemblea:	
	1)approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo uti-	
	le, anche il bilancio preventivo; 2)procede alla nomina delle	
	cariche sociali; 3)determina la misura degli emolumenti da	
	corrispondere all'organo amministrativo e la retribuzione an-	
	nuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;	
	4)approva o modifica i regolamenti interni; 5)delibera sulle	
	responsabilità dell'organo amministrativo e dei Sindaci; 6)	
	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua compe-	
	tenza dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo	
	esame dall'organo amministrativo.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi	
	giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i cen-	
	tottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio socia-	
	le. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla parti-	
	colarità dell'attività della cooperativa e debbono essere det-	
	tagliatamente descritti e giustificati nella relazione inte-	
	grativa.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo	
	Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare dal	
	Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	ART. 25) L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano	

	presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno	
	la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a	
	maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto co-	
	stitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina	
	dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della me-	
	tà dei soci aventi diritto al voto.	
	ART. 26) Per le votazioni si procederà sempre con scrutinio pa-	
	lese.	
	ART. 27) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che ri-	
	sultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della quo-	
	ta posseduta. Ogni socio può farsi rappresentare da altro so-	
	cio mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rap-	
	presentare più di due soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari	
	emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano	
	sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica	
	dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei ca-	
	si in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti	
	finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a	
	norma dell'art. 2541 c.c..	
	ART. 28) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	d'Amministrazione o da altra persona designata dagli interve-	

	nuti. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno,	
	due scrutatori.	
	ART. 29) Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a	
	nove consiglieri che restano in carica per un triennio	
	all'atto della nomina e sono rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Pre-	
	sidente.	
	Il consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente al-	
	meno una volta ogni 90 giorni, nonché tutte le volte nelle	
	quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta con mezzi che assicurino la comunica-	
	zione almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono	
	valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori	
	in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza asso-	
	luta dei voti. In caso di parità prevarrà il voto del presi-	
	dente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della società. Spetta, pertanto, a titolo	
	esemplificativo al Consiglio di amministrazione compiere tutti	
	gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra	
	gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobi-	
	liari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi	
	compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere	
	ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito, apri-	
	re, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi	

operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui condendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere e compiere tutti gli atti e le operazioni, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea.

ART.30) Il Presidente, ed in caso di assenza o impedimento il vice presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamento di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società.

ART. 31) Il Collegio Sindacale, quando nominato per volontà di legge o dei soci, si comporrà di 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'assemblea tra i revisori contabili e curerà il controllo contabile. I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

ART. 32) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies c.c., dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 33) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati

23 di 23